



REGOLAMENTO PER LA AFFILIAZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI AGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE
SANT'ANNA

**REGOLAMENTO PER LA AFFILIAZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI AGLI
ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

Emanato con D.D. n. 706 del 02/11/2011.

ART. 1

(Collaboratori esterni affiliati alle attività degli Istituti)

1. La Scuola Superiore Sant'Anna può riconoscere la qualifica di “collaboratore esterno” affiliato ad un Istituto della Scuola a soggetti con curriculum professionale/scientifico di rilevanza per le attività di tale Istituto.
2. L'affiliazione deve essere intesa come reciproco beneficio di operatività e di immagine che la Scuola e l'affiliando devono poter trarre.

ART. 2

(Richiesta di affiliazione)

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono richiedere l'affiliazione mediante apposita richiesta indirizzata al Direttore dell'Istituto di competenza, allegando il proprio *curriculum vitae et studiorum*, dettagliando le motivazioni della richiesta e dichiarando di conoscere ed accettare il presente regolamento.
2. Le richieste di affiliazione, previo parere favorevole della Giunta di Istituto, sono dal Direttore dell'Istituto trasmesse al Senato accademico che decide in via definitiva.
3. L'affiliazione di collaboratori esterni è possibile esclusivamente ad un Istituto della Scuola.
4. La durata dell'affiliazione è definita dal Senato Accademico ed ha di norma durata non superiore a tre anni, rinnovabile con la medesima procedura.

ART. 3

(Criteri preferenziali per la affiliazione)

1. Costituiscono criteri preferenziali per il riconoscimento della affiliazione:
 - a) l'appartenenza al ruolo docente e ricercatore di università italiane e straniere;
 - b) l'appartenenza al ruolo ricercatore degli enti di ricerca, di centri di ricerca nazionali ed internazionali, anche privati, di organismi internazionali di particolare prestigio;
 - c) l'aver stipulato contratti di docenza e/o di collaborazione alla ricerca con la Scuola.
2. Altri criteri possono essere definiti dal Senato accademico.

ART. 4

(Denominazione dei soggetti affiliati)

1. I soggetti affiliati ad un Istituto della Scuola possono definirsi “Affiliate Professor” esclusivamente nell'ipotesi in cui rivestano o abbiano rivestito il ruolo di professore associato o ordinario (ed equivalenti) presso una università italiana o straniera.
2. Coloro che non rientrano nelle ipotesi previste dal comma 1 possono utilizzare il titolo di “Affiliate Researcher” qualora svolgano prevalentemente attività di ricerca nell'Istituto, ovvero di “Teaching Affiliate” (Docente Affiliato) qualora svolgano prevalentemente attività didattiche nell'Istituto o di “Professional Affiliate”.
3. La definizione di “Visiting” in sostituzione di “Affiliate” comporta caratteristiche di residenzialità del collaboratore esterno per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.



**REGOLAMENTO PER LA AFFILIAZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI AGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE
SANT'ANNA**

4. Il Direttore di Istituto, nel comunicare all'interessato l'avvenuta affiliazione, provvede a comunicargli quale titolo egli potrà utilizzare.

ART. 5

(Norme di sicurezza ed oneri)

1. I soggetti affiliati ad un Istituto della Scuola sono tenuti a conoscere ed osservare le norme di sicurezza e di assicurazione in vigore presso la Scuola.
2. Gli eventuali oneri connessi alle attività svolte dall'affiliato sono a carico dell'Istituto di affiliazione.

ART. 6

(Pubblicazioni e partecipazione a progetti di ricerca dei soggetti affiliati)

1. I soggetti affiliati ad un Istituto della Scuola possono indicare, nelle loro pubblicazioni su tematiche di ricerca congiunta con la Scuola, la propria affiliazione ad un Istituto della Scuola soltanto nell'ipotesi in cui dette pubblicazioni siano firmate congiuntamente con autori appartenenti al ruolo docente o ricercatore della Scuola.
2. Al fine di garantire un'adeguata attività di prevenzione da parte della Scuola di fenomeni di plagio e/o di frode scientifica, l'affiliazione della Scuola può essere riportata sulle pubblicazioni di cui il soggetto affiliato è unico autore soltanto a seguito di formale autorizzazione da parte del Direttore di Istituto per ogni singola pubblicazione.
3. I soggetti affiliati ad un Istituto della Scuola possono partecipare a tutte le attività di ricerca e studio, pur se commissionate da Enti pubblici o privati, anche come titolari di specifici progetti di ricerca.

ART. 7

(Uso del nome e del logo della Scuola)

1. L'affiliazione non autorizza, di norma, il collaboratore affiliato ad utilizzare il nome della Scuola ed il suo logo.
2. I soggetti "Visiting" di un Istituto della Scuola che in un periodo definito svolgano attività di ricerca in misura prevalente presso la Scuola possono richiedere al Senato Accademico, sentita la Giunta di Istituto, l'autorizzazione ad utilizzare durante detto periodo il nome della Scuola ed il suo logo su carta da lettera, biglietti da visita ed ogni altro mezzo di comunicazione, anche video, avendo cura di definire con chiarezza il proprio status di collaboratore esterno ed utilizzando la denominazione loro riconosciuta.
3. E' fatto obbligo di adeguarsi al manuale di comunicazione visiva della Scuola.

ART. 8

(Revoca della affiliazione)

1. L'affiliazione è revocata dal Senato accademico o su richiesta dell'interessato, o su istanza del Direttore di Istituto, ovvero d'ufficio qualora il soggetto affiliato non rispetti il presente regolamento o qualora l'affiliazione abbia arrecato o possa arrecare, direttamente o indirettamente, danno alla Scuola.
2. La revoca dell'affiliazione ha effetto immediato, non è appellabile e la Scuola non è tenuta a fornirne giustificazione all'interessato.